



Casa di Riposo "MAURIZIO MULLER"

28921 VERBANIA INTRA (VB)

Via Rosa Franzi, 42 - Tel. 0323/516103 Fax 0323/515612

casa.muller@libero.it casa.muller@pec.comunevb.it

www.casamuller.it

CF 84000360036 PI 02222260032

TAVOLE DI FONDAZIONE E STATUTO

Approvato dal Primo Consiglio di Amministrazione in data 30/04/1906

Modificato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 26 del 17/12/2014



CAPO PRIMO

ART. 1 – E' istituito nel comune d'Intra il Ricovero di Mendicita' Maurizio Muller, in esecuzione della volontà espressa e della disposizione fatta, in memoria di suo padre da Vittore Muller fu Maurizio con testamento segreto 19 Giugno 1902 nei rogiti del notaio Luigi Imperatori d'Intra.

Il patrimonio attuale dell'Istituto è formato;

- a) dal capitale di L. 100.000 legato dal fondatore;
- b) di L. 3701,40 depositate col capitale dagli eredi del Fondatore fin dal 1 Luglio 1903, quali interessi dal 1 luglio 2012 a tale epoca;
- c) di L. 7523,44 per interessi maturati presso la Banca Popolare d'Intra, depositaria, dal !
Luglio 1903 al 30 Aprile 1906.

ART. 2 – Il Ricovero ha per scopo di accogliere, vestire, mantenere ed assister i poveri d'ambo i sessi dei Comuni d'Intra, Trobaso e Cambiasca, specialmente in età avanzata, impotenti a procacciarsi, con lavoro proficuo, i mezzi di sussistenza, e privi di parenti obbligati al loro mantenimento.

L'Istituto potrà pure ricoverare individui a pagamento mediante il corrispettivo di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 3 – Alle spese per l'ordinario esercizio e mantenimento del Ricovero si provvede:

- a) colle rendite patrimoniali;
- b) con gli assegnamenti e i sussidi degli Enti Morali, con le elargizioni ed i lasciti dei privati;
- c) col provento del lavoro dei Ricoverati.

ART. 4 – Il Ricovero ha la sua sede in Intra. Esso è retto dalle norme del presente statuto, da quelle dei regolamento interni, amministrativo e disciplinare, ed, in quanto non è negli stessi contemplato, dalle leggi 17 luglio 1890 n. 6972 e 18 Luglio 1904 n. 390 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e i relativi regolamenti.

ART. 5 – Per essere ammesso il postulante dovrà presentare i seguenti documenti:

- a) fede di nascita;
- b) fede di residenza da almeno dieci anni in uno dei Comuni sopra indicati, fatta eccezione per i ricoverandi a pagamento;
- c) stato di famiglia;
- d) attestai recente di buona condotta morale e civile, con l'aggiunta eventuale di quegli altri documenti che si ritengano utili a provare la costante onoratezza e laboriosità del ricorrente, documenti che costituiscono sempre un titolo valido di preferenza in caso di concorso
- e) fede medica che attesti in lui l'assenza di ogni malattia ripugnante e contagiosa



ART. 6 – Ciascun ricoverato entrando nell'Istituto dovrà accettare di occuparsi di quel genere di lavoro che l'amministrazione reputerà conveniente, attese le facoltà fisiche ed intellettuali in lui. Egli fruirà di una parte dell'eventuale provento nel modo che sarà stabilito dal regolamento.

ART. 7 – La permanenza nell'Istituto dipende dalla libera volontà del Ricoverato, ma, di regola generale, e salvi specialissimi casi, chi ne uscisse per dimissione propria, o per licenziamento da parte dell'Amministrazione, non potrà più esservi riammesso.

Il ricoverato potrà essere licenziato:

- a) per cessazione in lui dello stato di nullatenenza o cambiamento di stato di fortuna delle persone obbligate a mantenerlo;
- b) per contrazione di malattie che avrebbero impedito la sua ammissione;
- c) per cattiva condotta.

CAPO SECONDO

ART. 8 L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto:

- a) Da un rappresentante designato dagli Eredi del Fondatore e dai loro successori;
- b) Dal Parroco Prevosto della Collegiata di San Vittore o da suo designato purché con previsione di continuità;
- c) Da due rappresentanti del Comune di Verbania nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
- d) Da due rappresentanti del Comune di Verbania eletti dal Consiglio Comunale;
- e) Da un rappresentante del Comune di Cambiasca eletto dal Consiglio Comunale.

I Consigli Comunali potranno scegliere i loro rappresentanti anche all'infuori del proprio seno

(Articolo modificato della delibera n. 26 del 17/12/2014)

ART. 9 – Il Consiglio d'Amministrazione nomina un Presidente ed un Vicepresidente, scegliendoli fra i membri che lo compongono. Essi durano in carica quattro anni e saranno sempre rieleggibili.

Dureranno del pari in carica quattro anni e saranno sempre rieleggibili i Membri elettivi del Consiglio.

ART. 10 – Spetta al Consiglio:

- a) di deliberare su tutti gli atti e contratti che interessano l'O.P. e di adottare i provvedimenti opportuni al buon andamento del servizio;
- b) di nominare gli impiegati ed addetti, sospenderli dall'ufficio e revocarli;
- c) di ammettere gli aspiranti al godimento dei benefici dell'O.P. e di deliberare per il loro licenziamento;
- d) di risolvere tutte le questioni che fossero per insorgere fra Impiegati ed Amministrati.



ART. 11 – Spetta al Presidente, e, in mancanza del medesimo, al Vicepresidente:

- a) di rappresentare l'O.P. in tutti i rapporti colle Autorità, coi terzi ed in giudizio e di dirigerne gli affari;
- b) di indire, presiedere, dirigere le adunanze del Consiglio, curare l'esecuzione delle deliberazioni consiliari e l'osservanza dei regolamenti;
- c) di attendere al buon andamento dell'Ufficio d'Amministrazione;
- d) di firmare i mandati, in unione al Membro Anziano del Consiglio e al Segretario.

ART. 12 – Il Consiglio d'Amministrazione sarà convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno ogni mese, e in via straordinaria a seconda del bisogno, e dietro richiesta scritta di due fra gli Amministratori o per ordine dell'Autorità Governativa.

Le adunanze saranno valide quando intervenga almeno la metà più uno dei membri che lo compongono; e le deliberazioni, per essere approvate, dovranno riportare la maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

ART. 13 – I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario ed in sua mancanza, da uno fra gli Amministratori designato al principio di ogni anno.

I verbali sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti all'adunanza cui si riferiscono. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.

ART. 14 – Gli Amministratori, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadranno dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio ed il Prefetto la può promuovere.

ART. 15 – I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico del tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente e del Membro Anziano, come è disposto dall'art. 11.

ART. 16 – Qualora l'Istituzione richiedesse l'opera di più impiegati di segreteria, ogni dichiarazione, provvedimento, contratto od in generale ogni atto che emani alla Istituzione dovrà, oltre alla firma del Presidente, avere la firma dell'Impiegato preposto al ramo dell'azienda da cui emana l'atto. E questi parteciperà, con gli Amministratori, alla responsabilità degli atti medesimi.

ART. 17 – La pianta organica, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale saranno fissati dal regolamento, a norma degli art. 31 della legge 17 Luglio 1890 n. 6973 e 5 del regolamento amministrativo 31 Febbraio 1891 n. 99.



DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ART. 18 – In esecuzione della volontà del Fondatore che delegava ai suoi Eredi l'attuazione dell'Istituto, il primo Consiglio di Amministrazione viene costituito dai due Membri nati, indicati nell'art. 8, nonché da una commissione dagli Eredi scelta nelle persone dei signori:

CASSANA CAV. PAOLO – CERETTI IRENEO –
DE LORENZI CAV. AVV. LORENZO – FORNI CAV. GEOM. PIETRO.

Questo Consiglio eleggerà il Presidente e il Vicepresidente, e durerà in carica fino al termine del quadriennio decorrente dal I° Gennaio successivo all'erezione in Corpo Morale ed all'approvazione del presente statuto.

Alla scadenza di detto quadriennio, si farà luogo alla nomina dei membri elettivi stabiliti dal citato articolo.

Intra, 30 Aprile 1906.

Firmato

Prev. Eugenio Apostolo
Carlo Muller
Paolo Casana
Ireneo Ceretti
Lorenzo De Lorenzi
Pietro Forni